

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Emilia Romagna – Parma, 5 novembre 1998, n. 563.

Poiché la verifica del numero minimo di candidati viene effettuata al momento della presentazione della lista al competente Ufficio comunale, è irrilevante, ai fini della ammissione della lista stessa alla competizione elettorale, la successiva rinuncia di alcuni candidati.

Omissis.

3. - Sulla base del contenuto appalesato delle disposizioni in precedenza riportate, le dichiarazioni di accettazione delle candidature si atteggiano quali atti morfologicamente e funzionalmente autonomi rispetto alla dichiarazione di presentazione della lista, che ne costituisce il *prius* logico (cfr. Cons. Stato, V Sez., 3 maggio 1983 n. 134).

Viene in tal senso a profilarsi una fattispecie di atto complesso, la cui struttura consegue alla concomitante presenza della "presentazione della "lista" e delle dichiarazioni di "accettazione delle candidature" (aventi peraltro, anche in ragione della difforme promanazione soggettiva, carattere di evidente autonomia, ancorché temperata da una chiara convergenza teleologica e funzionale).

E se è ben vero che la presenza di un numero minimo di candidature, diversamente commisurato in relazione alla dimensione abitativa del Comune interessato, integra un presupposto di ammissibilità della lista alla competizione elettorale, nondimeno le diverse manifestazioni di volontà (presentazione della lista, accettazione della candidatura) mantengono un distinto ambito di rilevanza e di giuridica significatività, per l'effetto dimostrandosi insuscettibili di riducibilità *ad unum*.

Vuole, in altri termini, affermarsi che l'unitaria rilevanza dell'atto di presentazione della lista e dell'espressione della volontà di accettazione della candidatura viene in considerazione nel solo momento in cui la lista stessa viene materialmente presentata (*rectius*: depositata) presso il competente Ufficio elettorale; mentre le successive vicende riguardanti le predette "accettazioni di candidatura" svolgendosi al di fuori della disponibilità giuridica del soggetto presentatore, rimangono prive di giuridica rilevanza al fine di reagire sull'ammissibilità della presentazione della lista.

Siffatta argomentazione, ad avviso del Collegio, si dimostra pienamente omogenea alla *ratio* insita nell'articolazione normativa degli adempimenti connessi alla presentazione delle liste, nonché alla necessaria valutazione della correlazione esistente fra essi e le presupposte manifestazioni di volontà dei soggetti che li hanno posti in essere.

E ciò anche a voler prescindere dalla pur apprezzabile considerazione del principio del *favor voti*, dalla parte ricorrente addotto a giustificazione della tesi propugnata; ed in base al quale rileverebbe, con carattere di assorbente pregnanza, l'opportunità di consentire una quanto più larga ammissione delle liste alle competizioni elettorali, al fine di agevolare l'esercizio del diritto - costituzionalmente sancito - di elettorato passivo.

Si tratta, più precisamente, dell'individuazione del momento in cui il risultato materiale della manifestazione di volontà sostanziata dalla presentazione della lista fuoriesce dalla sfera di giuridica disponibilità del soggetto al quale essa sia imputabile.

Se tale momento può con certezza essere precisato nell'atto di presentazione (e, quindi, di deposito presso l'Ufficio comunale della dichiarazione di presentazione e della documentazione ad essa accessiva, ivi comprese le dichiarazioni di accettazione dei candidati), deve allora ritenersi che le vicende successive (fra le quali le eventuali rinunzie dei candidati) rivestano carattere di piena irrilevanza.

Altrimenti opinandosi, verrebbe ad emersione il consolidamento di un effetto penalizzante (esclusione della lista) in capo ad un soggetto che, pur avendo rispettato pienamente le prescrizioni dettate dalla disciplina elettorale ai fini dell'ammissione, veda vanificato il corretto adempimento delle relative modalità per effetto di una manifestazione di volontà non solo ad esso pienamente estranea, ma vieppiù non "fronteggiabile", né "ovviabile" in alcun modo (proprio per effetto della perduta disponibilità, prima ancora che materiale, giuridica, sulla lista come sopra presentata).

Il pur corretto e completo adempimento delle prescrizioni che assistono la presentazione delle liste si dimostrerebbe, alla stregua di quanto in precedenza osservato, suscettibile di essere compromesso in virtù di vicende e/o circostanze sopravvenute, affatto estranee alla volontà del soggetto presentatore; e comunque

idonee ad incidere, con irreversibile valenza pregiudizievole, sulla possibilità stessa di partecipazione alle consultazioni popolari per il rinnovo degli organi elettivi dell'Ente locale.

Le considerazioni ora rassegnate assumono un'accentuata rilevanza ove si consideri che, come affermato in giurisprudenza, la Commissione elettorale, tra le proprie prerogative, può prendere in esame le dichiarazioni di rinuncia da parte di candidati in lista - previo accertamento della loro regolarità - ancorché presentate dopo le ore 12, dal momento che detto termine è previsto solo per la dichiarazione d'accettazione della candidatura e non anche per la presentazione di altri documenti che possono essere sempre prodotti entro il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle liste (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II Sez., 31 gennaio 1984 n. 54).

In tal senso, l'esaminabilità - e, quindi, la giuridica rilevanza - delle rinunzie (in ipotesi) presentate anche successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature ove dovesse ritenersi idonea a reagire (nel caso di diminuzione del numero complessivo delle candidature al di sotto del minimo di legge) sull'ammissibilità della lista, verrebbe ad integrare la presenza di una causa di esclusione della lista stessa evidentemente non imputabile a fatto proprio dei presentatori, ma esclusivamente promanante da una manifestazione di volontà eterosoggettiva (ed ascrivibile, in particolare, ad uno o più soggetti inizialmente indicati quali candidati).

L'evidente inaccettabilità della prospettata conseguenza - anche alla luce delle ricadute da essa rivenienti con riferimento all'esercitabilità del diritto costituzionale in precedenza rammentato, nonché dell'ulteriore diritto di elettorato attivo, anch'esso inevitabilmente frustrato dalla mancata partecipazione alla competizione di una lista elettorale - induce il Collegio a ribadire il convincimento in precedenza espresso.

Deve pertanto ritenersi, in contrario avviso rispetto a quanto esplicitato dalla Sottocommissione circondariale con l'avversata determinazione di esclusione della lista "...", che la valutazione della completezza (del numero) delle accettazioni delle candidature vada effettuata con esclusivo riferimento al momento in cui la lista viene depositata presso il competente Ufficio comunale: rimanendo, a tal fine, pienamente irrilevanti (e perciò inconferenti quanto alla valutazione di ammissione) le dichiarazioni di rinuncia alla candidatura successivamente presentate.

Omissis.